

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1379)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(SEGNI)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

e col Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 1961

Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, che riproduce con opportune modifiche quello presentato dal Governo (atto Senato n. 344) durante la cessata legislatura, è inteso a disciplinare la posizione giuridica dei dipendenti dello Stato che, previamente autorizzati, assumano un impiego presso enti od organismi internazionali, o vadano ad esercitare funzioni presso Stati esteri.

Il provvedimento trae la sua origine dalla necessità di disciplinare la posizione giuridica dei dipendenti statali che assumono un impiego presso organismi internazionali,

in considerazione delle sempre maggiori esigenze di collaborazione internazionale dovuta spesso anche ad iniziativa dello Stato italiano.

Basti ricordare, a tale proposito, la creazione, in questo dopo guerra, degli organismi del Mercato comune europeo, dell'Euratom, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e di altri enti, i quali hanno già, come è noto, largamente attinto, per il loro funzionamento, a personale appartenente alle varie Amministrazioni statali italiane.

Sentita è anche la necessità di disciplinare la posizione dei dipendenti statali auto-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rizzati ad esercitare funzioni presso Stati esteri; specialmente presso gli Stati sorti o che sorgeranno nei territori delle ex colonie italiane, dove è palese il nostro interesse a mantenere personale italiano nelle Amministrazioni locali (uffici governativi, tribunali, municipi, ospedali, eccetera).

La vigente legislazione sul rapporto di pubblico impiego non contiene alcuna norma che in qualche modo disciplini la posizione giuridica dei dipendenti dello Stato che assumono un impiego od esercitano funzioni rispettivamente presso i suddetti organismi internazionali o Stati esteri.

Il presente disegno di legge intende appunto colmare tale lacuna, estendendo, con gli opportuni adattamenti, l'istituto del collocamento fuori ruolo previsto dall'articolo 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tale istituto si è palesato come il meglio indicato, perchè consente, con un minimo di norme di adattamento e senza alterare i principi generali della legislazione vigente, di disciplinare sia la posizione dei dipendenti che assumono un impiego presso enti od organismi internazionali, sia quella del personale autorizzato ad esercitare funzioni presso Stati esteri.

A parte le inevitabili differenze di dettaglio, dovute alla diversità degli ordinamenti, comune ai principali Stati esteri è l'esigenza di dare una disciplina esplicita alla materia e le soluzioni all'uopo adottate non sono praticamente lontane da quelle accolte nel presente disegno di legge.

L'articolo 1, dopo aver stabilito che gli impiegati civili di ruolo dello Stato possono essere autorizzati ad assumere un impiego presso enti od organismi internazionali, dispone che ad essi si applichi l'istituto del collocamento fuori ruolo.

Si è ritenuto opportuno distinguere « l'assunzione di impiego » presso un ente od organismo internazionale dall'« esercizio di

funzioni presso Stati esteri », in quanto il rapporto con l'ente o l'organismo internazionale si attua sul piano del diritto internazionale, mentre quello con uno Stato estero si attua sul piano dell'ordinamento interno di tale Stato.

Si è ritenuto, poi, necessario disporre che il collocamento fuori ruolo sia a tempo determinato per evitare abusi.

Con l'articolo 2 si stabilisce che il trattamento economico a carico dello Stato italiano cessa dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo; tuttavia nel successivo articolo 3 si prevede la possibilità di integrare la retribuzione assegnata dall'ente internazionale o dallo Stato straniero quando questa si manifesta insufficiente.

Con l'articolo 4 si provvede equamente per la sistemazione delle situazioni determinatesi nel passato.

Per completare la disciplina della materia con l'articolo 5 si dispone l'estensione delle norme sul collocamento fuori ruolo anche ai dipendenti dello Stato il cui ordinamento non è regolato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Particolari disposizioni sono dettate per gli insegnanti (articolo 5, secondo comma), stabilendosi che nulla è innovato alle norme vigenti sul collocamento a disposizione presso il Ministero degli affari esteri del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado.

Disposizioni particolari sono inoltre dettate (articolo 6) per il personale militare, in quanto nei confronti di tale personale non è applicabile l'istituto del collocamento fuori ruolo.

Con l'articolo 7 si dispone infine che il numero dei dipendenti che per ogni singola Amministrazione possono essere collocati fuori ruolo venga fissato con apposito regolamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli impiegati civili di ruolo dello Stato possono, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro competente ed il Ministro degli affari esteri, assumere un impiego presso enti od organismi internazionali, nonchè esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri.

L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, autorizzato nei modi suddetti ad assumere tale impiego o ad esercitare le suddette funzioni, è collocato fuori ruolo con decreto del Ministro competente, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri; quello con qualifica non inferiore a direttore generale, con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri.

Il collocamento fuori ruolo è disposto per tempo determinato e, nelle stesse forme, può essere rinnovato alla scadenza del termine indicato nel provvedimento, o revocato prima di detta scadenza.

Art. 2.

All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 si applicano le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Dalla data di decorrenza del collocamento fuori ruolo cessa il trattamento economico a carico dello Stato italiano.

L'impiegato è tenuto, a decorrere da quella stessa data, a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contri-

buti o delle ritenute a suo carico di cui all'articolo 57 del citato testo unico.

Art. 3.

All'impiegato collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 1 può essere, eccezionalmente, concesso un assegno integrativo secondo i criteri e con le modalità previste dall'articolo 21 della legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul trattamento economico del personale diplomatico-consolare in servizio all'estero.

Tale assegno integrativo è a carico della Amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni provvederanno a regolarizzare, in conformità alle norme di essa, la posizione degli impiegati dipendenti che si trovino già ad esercitare funzioni presso Stati esteri o siano già in servizio presso enti od organismi internazionali, e che siano stati a ciò autorizzati.

Il servizio prestato alle condizioni di cui al precedente comma, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato come servizio prestato presso le Amministrazioni da cui gli impiegati dipendono.

Con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del tesoro e degli affari esteri, da emanarsi entro il termine indicato al comma primo, le Amministrazioni provvederanno alla definizione della posizione contabile di detti impiegati per il periodo di servizio come sopra prestato.

Nessun assegno integrativo può essere attribuito per tale servizio.

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli altri dipendenti di ruolo dello Stato il cui ordinamento non è regolato dal testo unico delle disposizioni con-

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che la materia non sia diversamente disciplinata con norme speciali.

Nulla è innovato alle norme vigenti concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado.

Art. 6.

Nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari esteri, assumano od abbiano assunto un impiego presso enti od organismi internazionali, ovvero esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Ai medesimi può essere corrisposto l'assegno integrativo di cui al precedente articolo 3.

Nei confronti degli ufficiali richiamati dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi suddetti, assumano od abbiano assunto un impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Il personale di cui al presente articolo è tenuto a versare all'Amministrazione italiana di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute che, per legge, avrebbero gravato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a carico dello Stato italiano.

Le disposizioni del comma precedenti si applicano, per quanto compatibile, anche al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché al personale militare in genere in ferma volontaria o rafferma.

Art. 7.

Con regolamento sarà provveduto ad indicare i requisiti di carriera e di qualifica ed il numero massimo di dipendenti di ruolo che, per ogni Amministrazione, possono essere collocati fuori ruolo conformemente alle disposizioni della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

lato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che la materia non sia diversamente disciplinata con norme speciali.

Nulla è innovato alle norme vigenti concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado.

Art. 6.

Nei confronti degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della difesa ed il Ministro degli affari esteri, assumano od abbiano assunto un impiego presso enti od organismi internazionali, ovvero esercitino funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Ai medesimi può essere corrisposto l'assegno integrativo di cui al precedente articolo 3.

Nei confronti degli ufficiali richiamati dall'ausiliaria che, autorizzati nei modi suddetti, assumano od abbiano assunto un impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri, cessa la corresponsione del trattamento economico a carico dello Stato italiano.

Il personale di cui al presente articolo è tenuto a versare all'Amministrazione italiana di appartenenza l'importo dei contributi e delle ritenute che, per legge, avrebbero gravato sul trattamento economico che sarebbe allo stesso spettato a carico dello Stato italiano.

Le disposizioni del comma precedenti si applicano, per quanto compatibile, anche al personale dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè al personale militare in ferma volontaria o rafferma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 6.

Identico.

(Segue: *Testo proposto dal Governo*).

Art. 7.

Con regolamento sarà provveduto ad indicare i requisiti di carriera e di qualifica ed il numero massimo di dipendenti di ruolo che, per ogni Amministrazione, possono essere collocati fuori ruolo conformemente alle disposizioni della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 7.

Con regolamento, da emanarsi non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto ad indicare i requisiti di carriera e di qualifica ed il numero massimo di dipendenti di ruolo che, per ogni Amministrazione, possono essere collocati fuori ruolo conformemente alle disposizioni della presente legge.